

LE PERIZIE MEDICO-LEGALI NELLA FASE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA E DELLA MISURA DI SICUREZZA

BRUNO PANNAIN (*) MARCELLO ALBINO (**) MARIO PANNAIN (***)

L'evoluzione determinatasi in ambito penale e penitenziario — dalla Costituzione repubblicana alla c.d. legge Gozzini e al nuovo c.p.p. — ha delineato sempre più chiaramente un nuovo quadro normativo, nel quale la fase dell'esecuzione penale — non più statica, «rigida» e meramente attuativa delle conclusioni del processo di cognizione — risulta invece dinamica, articolata e «creativa»: volta com'è a strutturare le condizioni perché, attraverso l'individualizzazione e l'umanizzazione del trattamento e nel rispetto della dignità della persona, si pervenga al riadattamento ed al recupero sociale del reo (1).

In questa prospettiva, nell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza — per un maggiore approfondimento dell'osservazione scientifica della personalità ed una più elevata qualificazione delle attività a tal fine svolte dagli operatori

(*) Professore ordinario di «medicina legale» nella Facoltà di «medicina e chirurgia» dell'Università di Reggio Calabria, sede di Catanzaro.

(**) Direttore della Casa circondariale di Isernia e professore a contratto di «criminologia» nella Facoltà di «scienze economiche e sociali» dell'Università del Molise.

(***) Ricercatore universitario nella Facoltà di «medicina e chirurgia» dell'Università di Reggio Calabria, sede di Catanzaro.

(1) Circa le matrici ideologiche, culturali e politiche del pensiero sulla pena negli ultimi cento anni v. FASSONE E. (1980); in tema di dibattito dottrinario sulla rieducazione e in ordine alle «possibilità di una sua realizzazione nella vita carceraria odierna» v. VASSALLI G. (1982); per riflessioni sulle linee principali della nuova disciplina introdotta dalla l. 663 del 1986 v. MARGARA S. (1986); per un'analisi delle funzioni della pena e per il formarsi di «una nuova cultura nel, del e sul carcere» v. AMATO N. (1987); circa le «scelte di politica penitenziaria e ideologie del trattamento nella l. 663 del 1986» v. GREVI V. (1988).

giudiziari e penitenziari — alla magistratura di sorveglianza (magistrato e tribunale di sorveglianza) è attribuita dall'ordinamento la facoltà di conferire incarichi di accertamenti di tipo peritale: una possibilità sulla quale mette conto di riflettere attentamente perché il ricorso ad essa possa risultare sempre più consapevole, convinto e proficuo.

Nella fase dell'esecuzione possono disporsi accertamenti «tecnici»:

1. sul condannato, ossia sul soggetto nei cui confronti è stata emessa una sentenza di condanna definitiva (non più suscettibile di impugnazione in via ordinaria);

2. sull'internato, ossia sul soggetto sottoposto a misura di sicurezza detentiva.

Nel primo ambito, concernente il condannato, vanno annoverate le seguenti ipotesi di perizie, finalizzate ad accertare:

1.1. nel codice penale:

1.1.1. se la «donna»... «contro» cui «deve aver luogo... l'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria» è «incinta» o «ha partorito da meno di sei mesi» per il «rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena» (art. 146 c.p., co. 1, nn. 1 e 2) o se la «donna... contro» cui «deve essere eseguita... una pena restrittiva della libertà personale... ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre» per il «rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena» (art. 147 c.p., co. 1, n. 3) (2);

1.1.2. le condizioni di salute del condannato «se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo» 146, per il «rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena» (art. 147 c.p., co. 1, n. 1);

(2) Nell'ipotesi di «donna che ha partorito da meno di sei mesi» (art. 146 co. 1 n. 2) e di «donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno» (art. 147 co. 1 n. 3) la perizia potrebbe essere disposta non ai fini della concessione del «beneficio» ma ai fini di indagini in ordine al sospetto di falso nella certificazione; mentre nell'ipotesi di «donna incinta» (art. 146 co. 1 n. 1) la perizia può essere disposta anche se non vi è sospetto di falso ma solo dubbio sull'esattezza della diagnosi.

1.1.3. le condizioni di salute del condannato per il «rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena... restrittiva della libertà personale» che «deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica» (art. 147 c.p., co. 1, n. 2);

1.1.4. l'esistenza di «infermità psichica sopravvenuta al condannato... prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione... qualora» si «ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena» perché di questa possa essere ordinato il differimento o la sospensione, con «ricovero» «in un ospedale psichiatrico ovvero in una casa di cura e di custodia» (o «in un ospedale [psichiatrico] civile, se la pena inflitta sia inferiore a tre anni», etc.) (art. 148 c.p.);

1.1.5. se «il condannato a pena detentiva» (che «ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena..., qualora il rimanente... non superi cinque anni» ovvero «se... recidivo, nei casi previsti dal c.p.v. dell'art. 99, ... almeno quattro anni... e non meno di tre quarti della pena» ovvero se «condannato all'ergastolo... almeno 26 anni») «durante il tempo di esecuzione della pena» abbia «tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento», ai fini della concessione della liberazione condizionale: ove si ritenga necessario — per la particolare complessità e/o delicatezza del caso — un approfondito esame della personalità al fine di accertare, integrando i dati sul comportamento acquisiti nel corso dell'osservazione condotta collegialmente in istituto, il sicuro ravvedimento del soggetto (art. 176 c.p.) (3);

(3) Non è direttamente indicato dal legislatore cosa debba intendersi per «ravvedimento», concetto che nella normativa compare — semplicemente enunciato — nell'art. 176 c.p. Al riguardo molto si è detto in dottrina e diffusi sono state le pronunzie giurisprudenziali; in questa sede riportiamo — per la peculiarità dell'organo giudiziario, la singolarità del caso e lo sforzo di completezza che si ravvisa nella formulazione — la pronunzia del tribunale supremo militare del 15 dicembre 1976, REDER, *Giust. pen.* 1977, II, 500 cit. in CONTI G. ed all. (1988), p. 478-9: quanto ai risultati ai quali deve pervenire l'indagine, occorre tener presente che il ravvedimento del condannato richiesto dall'art. 176 c.p., ai fini della liberazione condizionale, comporta un profondo pentimento morale, che può dirsi raggiunto solo quando il condannato, liberatosi da ogni traccia di autogiustificazione o di autocompatimento, è diventato veramente un altro come modo di sentire, di pensare, di agire; il che significa che egli deve uscire dal suo reato, sì da considerarlo e condannarlo con i parametri propri della società che egli ha ferito e nella quale tende a reinserirsi; tale ravvedimento deve essere riconosciuto come «sicuro», cioè netto, deciso, fermo, senza riserve e senza più esitazioni, mediante un accertamento che soggiace, come tutti gli accertamenti giudiziari in materia penale, al principio del libero convincimento motivato.

1.2. nell'ordinamento penitenziario:

1.2.1. se «siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti» per il trasferimento dei «condannati... in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura» (servizio sanitario: art. 11, co. 2 — modificato dalla legge 1 del 1977 — dell'ord. penit.) (4);

1.2.2. se vi siano le condizioni per la concessione — ai condannati («all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;... alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo») «che hanno tenuto regolare condotta» («manifestando costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle... attività lavorative o culturali») «e che non risultano di particolare pericolosità sociale» — di permessi premio «di durata non superiore ogni volta a quindici giorni» («per i... minori di età... venti giorni») e che «non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione» («per i... minori di età... sessanta giorni») «per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro» (art. 30 *ter* ord. penit.: l. 354 del 1975 e success. modif. tra cui, rilevante, la legge 663 del 1986) (5);

1.2.3. se vi siano le condizioni (di salute) per «sopportare» «la sanzione della esclusione dalle attività in comune» (che «non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla»), o se vi sia la condizione di «donne gestanti e puerpere fino a sei mesi, e... madri che allattino la

(4) Frequenti per questa ipotesi gli accertamenti «peritali» (generalmente considerati «controlli fiscali» e non vere e proprie perizie) sulle condizioni cliniche del soggetto, per accertare se vi sia «compatibilità» con lo stato di detenzione, valutando l'incidenza del regime carcerario sull'evoluzione delle infermità e l'attuabilità di indagini od interventi nell'istituto in cui egli è detenuto o in centri diagnostico-terapeutici dell'amministrazione penitenziaria; sull'argomento v. ALBINO M., PANNAIN B. (1987); *id.* (1989).

(5) Per mera completezza espositiva abbiamo riportato anche le indicazioni concernenti i termini di durata dei permessi premio previsti per i minori, la cui normativa, ispirata a esigenze diverse, non è oggetto del nostro esame.

propria prole fino ad un anno» che sospende l'esecuzione della sanzione di cui sopra (sanzioni disciplinari: art. 39 ord. penit. co. 2 e 3);

1.2.4. «se vi siano le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale (quando «la pena detentiva... non supera tre anni»), ove si ritenga necessario — per la particolare complessità e/o delicatezza del caso — integrare con la perizia «i risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto» («nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento» di concessione, «anche attraverso le prescrizioni» contenute nel verbale di affidamento «che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro», «contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati») (art. 47 ord. penit. co. 1, 2 e 5) (6);

1.2.5. se vi siano le condizioni per l'affidamento in prova in casi particolari — concedibile per «non... più di due

(6) L'affidamento in prova «può essere disposto» anche «senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui» all'ipotesi principale (co. 3, come modificato per effetto della sentenza della C. cost. n. 569 del 13-22.12.1989); in tale ipotesi, peraltro, non sembra possa configurarsi il ricorso ad una perizia; analogamente nell'ipotesi della liberazione anticipata (cioè quando il «condannato a pena detentiva» — «anche... all'ergastolo» — abbia «dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione» («valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari») per la concessione, «quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, di una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata... valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare» (art. 54 ord. penit. co. 1 e 4). L'improponibilità della perizia deriva nel caso di specie non tanto dalla non utilità di un accertamento «tecnico» approfondito sulla personalità, ma dal carattere esclusivamente «premiale» del beneficio, che quindi non deve essere condizionato da altri elementi che non siano quelli «documentali» sul comportamento.

Per completezza espositiva ricorderemo come la l. 167 del 1983 (affidamento in prova del condannato militare), success. modif. della l. 817 del 1986 (che ha convertito il d.l. 700 del 1986) adegua l'esecuzione della pena detentiva militare alle norme dell'ordinamento penitenziario, disciplinandone la misura alternativa fondamentale: valgono anche per essa le considerazioni in tema di perizia sopra riportate.

volte» — (quando «la pena detentiva... non supera tre anni» e «deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi»), «per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli organismi di cui all'art. 1 *bis* del d.l. 144 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla l. 297 del 1985»; con prescrizione di «certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato» e accertamento da parte del «tribunale di sorveglianza... che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio» (art. 47 *bis* ord. penit. co. 1 e 4) (7);

1.2.6. la condizione di «donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente» ovvero quella di «persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» o «di persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente» ovvero di «persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia» per la concessione della detenzione domiciliare (art. 47 *ter* ord. penit. co. 1);

1.2.7. se vi siano le condizioni per l'ammissione al regime di semilibertà (per il «condannato alla pena dell'arresto» o «della reclusione non superiore a sei mesi, se... non è affidato in prova al servizio sociale» e «prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha dimostrato... volontà di reinserimento nella vita sociale»; per il condannato alla pena della reclusione superiore a sei mesi «dopo l'espiazione di almeno metà della pena»; per il «condannato all'ergastolo... dopo aver espia-

(7) Tale certificazione finisce per assumere un valore «processuale» equiparabile a quello di una perizia di ufficio, conferendo alla struttura sanitaria un notevole «potere» nella concessione del beneficio in questione. Sul punto v. CASTELLANI C., FASSONE E. (1985); PANNAIN B., ALBINO M., PANNAIN M. (conv. Taormina 1988); Id. (conv. Vico Equense 1989); ALBINO M., PANNAIN B., PANNAIN M. (1989).

to almeno venti anni»): ove si ritenga necessario — per la particolare complessità e/o delicatezza del caso — integrare con la perizia i risultati dell'«osservazione scientifica» della personalità condotta collegialmente in istituto e volta a fornire al tribunale di sorveglianza gli elementi perché la misura possa essere «disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società» (artt. 48 e 50).

Nel secondo ambito, concernente l'internato, va anzi tutto rilevato che, mentre l'esecuzione della pena di cui alla sentenza di condanna ha luogo solo quando essa è divenuta definitiva (e nel frattempo misure restrittive della libertà personale sono applicate quali misure cautelari), è prevista l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza (art. 206 c.p.): «durante la istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostenze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e di custodia». Va precisato, in merito, che con le dichiarazioni di illegittimità contenute nelle sent. C. cost. 139 del 1982 e 249 del 1983, e con l'art. 31 l. 663 del 1986, che ha espressamente abrogato l'art. 204 c.p. e, con esso, la «categoria» della pericolosità sociale presunta, oggi «tutte le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

Pertanto, nell'ambito concernente l'internato, vanno annoverate le seguenti ipotesi di perizie, finalizzate ad accertare:

2.1. nel codice penale:

2.1.1. se il reo riconosciuto affetto, al momento della commissione del fatto preveduto dalla legge come reato, da vizio totale o parziale di mente, ovvero da ubriachezza od intossicazione acuta causata dall'azione di sostanze stupefacenti, ovvero da cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero da sordomutismo, sia persona socialmente pericolosa (art. 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96 c.p.).

2.1.2. «se le persone... sottoposte» a «misure di sicurezza... hanno cessato di essere socialmente pericolose» ai fini della revoca delle misure di sicurezza personali (art. 207 c.p.);

2.1.3. se «la persona... sottoposta» a «misura di sicurezza... decorso il periodo minimo di durata stabilito dalla legge... è ancora socialmente pericolosa» (riesame della pericolosità: art. 208 c.p.);

2.1.4. se «la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva» sia stata «colpita da un'infermità psichica» affinché «il giudice ne ordini» il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia», o se «sia cessata la infermità» e «la persona» sia «socialmente pericolosa» affinché «il giudice ordini» «che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro... se non crede di sottoporla a libertà vigilata», o se un'«infermità psichica» abbia «colpito» «persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta» affinché «l'infermo» venga «ricoverato in un ospedale [psichiatrico] civile» e «cessi» «l'esecuzione di dette misure», o se sia «cessata l'infermità... e la persona... sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva... risulti ancora pericolosa» affinché «il giudice applichi» «una misura di sicurezza personale non detentiva» (trasformazione di misure di sicurezza: art. 212 c.p. co. 2, 3 e 4);

2.1.5. se sussistano «particolari condizioni di infermità psichica del condannato» affinché «il giudice» possa «disporre che il ricovero... nella casa di cura e di custodia... venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale», o se «siano venute meno le ragioni che... determinarono» il provvedimento affinché esso sia «revocato» e «il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia» sia «sottoposto all'esecuzione della pena (esecuzione dell'ordine di ricovero: art. 220 c.p.);

2.2. nell'ordinamento penitenziario:

2.2.1. se vi siano le condizioni (permanenza, cessazione, aumento o diminuzione della pericolosità sociale) per l'«applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza» e per la «eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professiona-

le o per tendenza» da parte del magistrato di sorveglianza (art. 69 co. 4 ord. penit.) e del tribunale di sorveglianza in sede di appello (art. 70 co. 2) (8); la perizia per accertare se la pericolosità sociale possa essere considerata cessata può essere disposta già in vista della concessione di «una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità», ovvero ai fini della «concessione di «una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorire «il riadattamento sociale» (licenza agli internati: art. 53 co. 1 e 2);

2.2.2. v. quanto identicamente previsto per il condannato in tema di «esclusione dalle attività in comune», già riportato sub 1.2.3. (sanzioni disciplinari);

2.2.3. v. sub 1.2.7. quanto identicamente previsto per il condannato in tema di «semilibertà», con la sola variante che «l'internato può esservi ammesso in ogni tempo»;

2.2.4. se vi siano «gravi esigenze personali» (nell'ipotesi che esse siano di salute) per la «concessione di «una licenza di durata non superiore a giorni quindici» (art. 53 co. 2 ord. penit.).

2.2.5. se ai «condannati... nel corso della misura detentiva» sia «sopravvenuta «una infermità psichica che non comporti... l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia» ai fini dell'«assegnazione a «istituti o sezioni speciali per infermi e minorati psichici» (art. 98 regolamento di esecuzione co. 5).

(8) Il giudizio di cessazione o di permanenza della pericolosità è effettuato dal magistrato di sorveglianza in due casi: riesame obbligatorio (ai sensi dell'art. 208 c.p.) da attuarsi quando è decorso il periodo minimo di applicazione della misura di sicurezza stabilito dalla legge, o il nuovo termine eventualmente fissato dal giudice per un esame ulteriore qualora la persona risulti ancora pericolosa al momento della decorrenza del periodo minimo; riesame eventuale (ai sensi dell'art. 69 ord. penit. co. 4), da attuarsi, su richiesta del P.M. o su istanza dell'interessato, in funzione di una revoca anticipata della misura in corso di esecuzione.

Con l'ordinanza terminativa, il magistrato può: confermare la permanenza della pericolosità e, di conseguenza, prorogare (nel caso di riesame obbligatorio) o non revocare anticipatamente (nel caso di riesame eventuale) la misura di sicurezza; dichiarare cessata la pericolosità e, conseguentemente, revocare la misura di sicurezza; dichiarare che la pericolosità del soggetto è aumentata o diminuita e, di conseguenza, trasformare la misura di sicurezza in senso migliorativo o peggiorativo.

Una significativa innovazione, introdotta dalla l. 663 del 1986, è costituita dalla possibilità che il magistrato di sorveglianza provveda alla revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza con decreto motivato

Tra le varie ipotesi di perizie configurabili nella fase dell'esecuzione — che abbiamo delineato nei tratti essenziali — particolare interesse presentano in questo momento quelle «sulla personalità» (o «criminologiche») per un duplice ordine di considerazioni:

— il lungo e tormentato iter dottrinario e normativo che — tra adesioni, perplessità e dissensi — ha caratterizzato nell'ultimo sessantennio la fondamentale istanza del pensiero criminologico diretta alla conoscenza della personalità del reo anche mediante un esame «tecnico», fino alle recenti prospettive aperte dalla legge Gozzini e dal nuovo codice di procedura penale (9);

— il ruolo che tale tipo di accertamento «tecnico» può assolvere nei casi di maggiore complessità e/o delicatezza —

contestuale all'ordinanza di revoca, anche anticipata, della misura di sicurezza per cessazione della pericolosità sociale; si è ritenuto in dottrina che tale possibilità debba considerarsi estesa alle persone la cui pericolosità sia stata dichiarata cessata avendo scontato tutta la misura di sicurezza od ottenuto la revoca anticipata anteriormente all'entrata in vigore della l. 663 e per le quali permanga lo stato di delinquenza «qualificata»; sul punto v. CANEPA M., MERLO S. (1987), p. 296-301.

L'art. 31 della l. 663 del 1986, abrogando l'art. 204 c.p., ha soppresso la categoria della pericolosità sociale presunta: «tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa». Tale accertamento compete al giudice della cognizione e solo a questi; il giudice dell'esecuzione (la magistratura di sorveglianza) può e deve intervenire solo su giudizi di pericolosità sociale già formulati. Si è osservato «che, una volta decisa la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza ha il dovere di provvedere alla revoca della dichiarazione di delinquenza qualificata eventualmente esistente a presupposto della misura stessa» (CANEPA e MERLO cit., p. 301); v. altresì PONTI G. L., MERZAGORA I., PONTI G. (1987); circa l'istanza di «una precisa definizione» normativa della «nozione e» della «funzione della capacità a delinquere» e di «disciplina... precisa» de «i rapporti tra questa e la pericolosità sociale» (oltre che per riferimenti circa «alcune tappe... di una elaborazione dottrinarie lunga e... sofferta» sul l'esame della personalità e la perizia criminologica», v., tra gli altri, DELL'OSSO G. (1985).

(9) Circa il vivace dibattito dottrinario (con orientamenti sia in adesione che in dissenso, e diverse accentuazioni e sfaccettature rispetto alla previsione normativa della perizia criminologica sull'imputato) v., in ordine cronologico: PANNAIN B. (1975); Id. (1976); *Atti* del Seminario internazionale «L'expertise criminologique» (1980), relazioni di CANEPA G., PISAPIA G., BANDINI T., DE FAZIO F. (c. LUMBERTO S. e GALLIANI I.); *Atti* — anche pregressuali — XXVII Congr. naz. S.I.M.L.A. e IX Conv. naz. di Antropologia criminale «Problemi medico-legali e criminologici nella riforma del c.p.p.» (1983); per un esame critico delle varie questioni concernenti la perizia criminologica v. CANEPA G. (1987); per una trattazione sistematica dell'istituto della perizia psichiatrica e psicologica nella legge penale e di altri tipi di perizie sull'autore del reato v. PONTI G. L. (1987), FORNARI

per una migliore qualificazione ed un particolare approfondimento dell'osservazione scientifica della personalità — quale ulteriore, significativo elemento di valutazione per la magistratura di sorveglianza ai fini della concessione di una o più delle opportunità risocializzanti offerte in ampia gamma dalla normativa vigente: nel quadro di un trattamento individualizzato — finalizzato al recupero sociale del soggetto e da realizzarsi prevalentemente in libertà — che, pur chiaramente sancito dal legislatore nella Costituzione e nella legge ordinaria, non ha trovato sinora, in linea generale, adeguata possibilità di soddisfacente attuazione.

Alla perizia sulla personalità nella fase dell'esecuzione, pur se tecnicamente possibile, si è fatto finora ricorso solo raramente per una serie di motivi, di diversa natura, su cui mette conto di soffermarsi.

Un primo motivo è stato costituito dalla riluttanza a ricorrere a questo tipo di indagini per il convincimento, ingeneratosi in alcuni strati della dottrina, che la scienza psicologica, su cui in gran parte esse devono fondarsi, non sia «esatta», o che comunque i dati che essa fornisce non siano quantizzabili con sufficiente precisione e tollerabile approssimazione, e non risultino significativi ed interpretabili in maniera univoca; si aggiunga il convincimento che non abbondino cultori validi o comunque adeguatamente esperti e specificamente idonei e, non meno rilevante, la preoccupazione che possano facilmente intervenire condizionamenti, suggestioni e pressioni (fino alla corruzione) per la opinabilità e la non controllabilità delle conclusioni cui può addivenirsi (10).

U. (1989); per un'analisi, anche di tipo «storico», sull'evoluzione del pensiero criminologico italiano in argomento e in merito all'inquadramento normativo del giudizio sulla personalità del reo v. PANNAIN B., ALBINO M., PANNAIN M. (1988), id. (1989); per una raccolta di contributi originali in merito agli spazi ed alle modalità di intervento nel nuovo processo penale delle discipline medico-forensi e criminologiche v. DE FAZIO F., BEDUSCHI G. — a cura di — (1989), tra i quali specificamente attinenti al tema in esame i contributi di PONTI G. L., BANDINI T., DAGA L., PISAPIA G. V., PANNAIN B.

(10) In proposito, il Consiglio superiore della magistratura (nel parere sul prog. prelim. c.p.p. '88) ha osservato che «con scelta di notevole rilievo.. è stata esclusa la possibilità consentita dal progetto precedente, di disporre una perizia sulla personalità dell'imputato... forse per l'incertezza che regna nel mondo culturale sullo statuto scientifico della psicologia»; emblematica di un certo atteggiamento della dottrina l'opinione di CORDERO: «Qualcuno deprecava» i limiti di cui al 314 c.p.p. co. 2 «imputandoli a fobie antiscientifiche nonché alla mitologia del

D'altro canto la pressione per un accertamento di tipo «tecnico» era venuta attenuandosi, nel tempo, per:

— l'aver preso atto, da parte degli addetti ai lavori, della possibilità di utilizzare a tali fini l'opera del «gruppo di osservazione», sulla cui affidabilità si è ritenuto di poter contare perché i suoi componenti (tra cui gli esperti ex art. 80 ord. penit.) appartengono all'istituzione, operano collegialmente — coordinati dal direttore dell'istituto che presiede l'équipe — e posseggono un'esperienza specifica, maturata con l'attività continuativamente svolta (11);

— il convincimento di poter contare anche sull'eventuale ricorso, per particolari approfondimenti, ai «centri di osservazione criminologica» (possibilità in concreto venuta via via meno per la «crisi» che ha investito tali strutture) (12);

giudice onnisciente, ma, tutto sommato, risultano alquanto ragionevoli: più che in una gratuita avversione curialesca alla scienza, il pericolo sta nel baccanale dei soi-disants scienziati; pullulano psicoterapeuti, maghi dell'anima, guru e simili caldei; Dio sa cosa capiterebbe quando fosse ammessa una expertise psico-criminologica» [Cordero F.(1986), p. 349]; circa le ragioni della «utilizzazione» della «psicologia» «in ambito giuridico e giudiziario... sporadica e conflittuale all'insegna di una sostanziale sfiducia o diffidenza» v. PORTIGLIATTI BARBOS M. (1989).

(11) Nell'attuare la previsione di cui al co. 4 dell'art. 80 ord. penit., l'amministrazione ha ritenuto di limitare alle sole categorie degli «psicologi» e dei «criminologi clinici» l'utilizzazione degli esperti, considerando l'apporto professionale delle altre tre previste dal legislatore («esperti in servizio sociale, pedagogia e psichiatria») comunque assicurato dalla presenza, negli istituti di prevenzione e pena, dell'assistente sociale, dell'educatore (oltre che dei docenti della scuola dell'obbligo ed eventualmente delle superiori) e dello psichiatra; e di garantire il carattere di sia pur relativa continuità delle prestazioni degli esperti mediante la stipula di una convenzione per un determinato numero di ore mensili. La soluzione adottata, pur presentando vantaggi pratici, dà adito a qualche perplessità: ben diverse opportunità, soprattutto per quel che concerne l'osservazione (e il trattamento) dei casi più delicati, sarebbero offerte dalla possibilità di attingere anche ad albi di professionisti di particolare qualificazione per ciascuna delle categorie previste.

(12) Art. 63 ord. penit. (centri di osservazione): «2... svolgono direttamente le attività di osservazione... e prestano consulenze per le analoghe attività... svolte nei singoli istituti... 4. Su richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale». Art. 28 regolamento di esecuzione (espletamento dell'osservazione della personalità): «2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione».

La soluzione del ricorso a detti «centri» — eventualmente realizzabile, oltre tutto, soltanto per un numero limitato di casi, comportando il trasferimento nella struttura di osservazione dei condannati e degli internati in questione, presentava

— la previsione dell'introduzione della perizia criminologica nel nuovo codice di procedura penale, inserita nel prog. prelim. '78 — secondo le indicazioni del legislatore delegante del '74 — «in ogni stato e grado del giudizio di merito», che, soddisfacendo comunque l'esigenza di un esame «tecnico» della personalità, giocava psicologicamente nel senso di far considerare l'obiettivo sostanzialmente raggiunto (opportunità, quella della perizia criminologica sull'imputato, in seguito definitivamente caduta).

Per altro verso, soprattutto durante gli anni dell'emergenza, l'interesse per questo tipo di attività si è andato notevolmente attenuando per contingenti difficoltà, di natura interna ed esterna all'istituzione penitenziaria, connesse anche alla rischiosità di operare in un settore che costituiva bersaglio privilegiato di azioni terroristiche.

Nel c.p.p. '88, pur permanendo la non ammissibilità di accertamenti «tecnici» di tipo criminologico nella fase della cognizione, con l'inserimento nell'art. 220 della precisazione, in premessa, «salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza», è stata richiamata l'attenzione sulle opportunità che nella fase dell'esecuzione (così come attualmente strutturata, soprattutto attraverso la serie progressiva di riforme dell'ordinamento penitenziario) sono oggi offerte per qualificati approfondimenti dell'indagine

— sia per l'istituzione che per gli interessati — vari inconvenienti, tra cui: 1. rischi comunque connessi alle traduzioni; 2. compresenza nel centro di soggetti non solo «difficili» ma spesso considerati «di particolare pericolosità», con le relative implicazioni di ordine, sicurezza e disciplina; 3. disagio per il soggetto, specialmente sotto il profilo dell'allontanamento (nella maggior parte dei casi) dalla sede ordinaria di esecuzione della pena o della misura di sicurezza, che dovrebbe trovarsi vicino alla residenza della famiglia; 4. possibilità che, almeno in alcuni casi, l'assegnazione ad un centro possa essere interessatamente provocata per altre finalità (vantaggi derivanti dalla diversa condizione, prospettiva di incontrare nel centro di osservazione detenuti con cui non sarebbe altrimenti possibile «coabitare» in ambiente penitenziario, ecc.). Per di più, il progressivo «abbandono» di tali strutture (che sembrano destinate ad essere convertite in «sezioni specializzate per tossicodipendenti», attuando così il disposto dell'art. 84 della l. 685/'75), e la realizzazione — sia in termini di strutture che di personale — delle condizioni per lo svolgimento dell'attività ordinaria di osservazione in tutti gli istituti penitenziari, ha di fatto ridotto, fin quasi ad eliminarla, la possibilità di far ricorso ai «centri»; il che, di riflesso, rafforza l'esigenza del ricorso, per i casi più complessi e delicati, a perizie sulla personalità del condannato o dell'internato da affidarsi a specialisti di particolare qualificazione.

sulla personalità: per i quali, specie nell'ambito degli istituti universitari di medicina legale, criminologia e psichiatria forense, vi sono numerosi, idonei cultori.

Inoltre, il carattere della fase dell'esecuzione (in cui, a differenza di quanto accade per la fase della cognizione, gioca in misura di gran lunga minore il condizionamento dei «termini») consente una scelta del perito ponderata ed oculata, ed anche un espletamento non frettoloso dell'accertamento.

L'osservazione particolarmente approfondita, tanto da richiedere la nomina di un perito, andrà ovviamente disposta non sistematicamente, ma solo in casi di rilevanza tale — prevalentemente sotto il profilo della gravità del reato e quindi del *quantum* della sanzione su cui dovranno eventualmente incidere i benefici — da giustificarla. Non riteniamo invece che le indicazioni sull'opportunità di farvi ricorso debbano derivare da rilievi di carattere personologico che emergano dall'osservazione condotta collegialmente in istituto: va evitato infatti il rischio di condizionamenti pregiudiziali. La decisione sull'opportunità dell'indagine deve basarsi essenzialmente su dati di fatto e per dir così «storici»; i dati dell'osservazione scientifica costituiranno invece oggetto di valutazione da parte del perito, insieme a quelli dell'esame da lui direttamente condotto.

Il ricorso a tale tipo di accertamento «tecnico» nella fase dell'esecuzione, normativamente possibile già sotto l'impero del c.p.p. '30, implicitamente auspicato dal legislatore del nuovo c.p.p. attraverso l'introduzione della premessa di cui al co. 2 dell'art. 220, assume una significativa valenza medico-legale e criminologica. Esso infatti apre prospettive per vari aspetti nuove, interessanti per l'evoluzione sia della penitenziaristica che degli studi in ordine ad una fase del processo penale su cui converge oggi particolare attenzione, destinata come appare ad ulteriori sviluppi (13).

(13) Circa la tematica del processo in due fasi, v. CONSO G. (1969): l'accoglimento delle prospettive di soluzione del problema «dovrebbe essere facilitato dalla circostanza che nessuna fra esse costituirebbe un qualcosa di così nuovo da creare difficoltà di inquadramento e inversioni di sistema»; v. altresì DI TULLIO B. (1973), GIANNITI F. (1981). «Rispetto alle altre radicali innovazioni del nuovo c.p.p. la realizzazione di un processo in due fasi (con accorgimenti che, anche per esigenze di «economia» e di celerità, ne escludano l'applicabilità ai reati meno gravi) non appare né particolarmente «rivoluzionaria», né tanto onerosa e neppure

Dipenderà dalla magistratura di sorveglianza la concreta utilizzazione di tali potenzialità innovative, col far ricorso alle perizie medico-legali, in particolare sulla personalità, nei tanti casi in cui può prospettarsene l'opportunità o l'esigenza (per scelta autonoma o su proposta dei gruppi di osservazione degli istituti penitenziari), curando con particolare attenzione la scelta del perito. Dipenderà dai periti la corretta ma anche incisiva conduzione dell'indagine. Spetterà ai cultori di scienze penalistiche da una parte e medico-legali, criminologiche e psichiatrico-forensi dall'altra l'ulteriore elaborazione dottrinarie delle più ricche esperienze che potranno svilupparsi in questo ambito.

La collaborazione di tutti gli operatori interessati, in questo come in tanti altri momenti significativi dell'azione penitenziaria, consentirà di rispondere, dinamicamente, all'attesa di una migliore qualificazione della fase dell'esecuzione, oggi più che mai al centro dell'attenzione quale momento fondamentale della difesa sociale. Qualificazione di cui si avverte più che in passato l'esigenza perché il fatto che la pena comminata in sentenza costituisca oggi solo quella massima teoricamente da scontare e in concreto essa sia rilevantemente riducibile in funzione della partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione (oltre che attenuabile con i «permessi premio» in funzione della regolarità della condotta), e che la detenzione (in carcere) sia sostituibile con misure alternative per i progressi compiuti nel corso del trattamento e per esigenze ritenute dall'ordinamento degne di tutela, rende le modalità di gestione di tale fase determinanti ai fini della definizione in concreto della misura penale. Pertanto è indispensabile che le valutazioni che la magistratura di sorveglianza è chiamata ad operare per i suoi provvedimenti abbiano il supporto di dati quanto più possibile analitici, precisi, scientificamente rigorosi e significativamente indicativi. Di qui l'ulteriore corollario costituito dall'esigenza di utilizzare tutti gli strumenti che, per

re così distante dall'attuale configurazione normativa. Quando tanta parte della definizione, quantitativa e qualitativa, della sanzione penale è già delegata dall'ordinamento penitenziario agli operatori del settore ed alla magistratura di sorveglianza, e nel nuovo c.p.p. si rinvia alla fase dell'esecuzione ogni accertamento tecnico di carattere criminologico, il percorso ulteriore verso la realizzazione di questo tipo di processo non è poi così lungo come potrebbe a prima vista ritenersi»: PANNAIN B., ALBINO M., PANNAIN M. (conv. Viareggio 1989).

raffinatezza e specificità, oltre che per corretta metodologia applicativa, consentano di pervenire alle conclusioni maggiormente chiarificatrici — perché approfondite e ponderate — in ordine ai singoli casi: un'utilizzazione di tali strumenti non limitata dalle remore che finora ne hanno ridotto le potenzialità significherà possibilità di più corretta e «giusta» applicazione della normativa vigente, fuori da indulgenzialismi e da soluzioni routinarie quando non pigramente automatiche che, fondamentalmente ingiuste, non soddisfano le esigenze retributive, vanificano le finalità general e specialpreventive e non favoriscono la possibile emenda.

BIBLIOGRAFIA

- ALBINO M., PANNAIN B., «Il giudizio di non compatibilità di condizioni di infermità con lo stato di detenzione: presupposti giuridici e prospettive di applicazione per effetto dell'evoluzione normativa penitenziaria e processuale», in *Rass. penit. crim.* 9, 1987.
- ALBINO M., PANNAIN B., «Aspetti medico-giuridici in tema di indicazioni normative e criteri diagnostici e prognostici del giudizio di non compatibilità di condizioni di infermità con lo stato di detenzione», relazione (in tavola rotonda) al XII Congr. naz. e III Congr. internaz. di medicina penitenziaria (Le Castella, CZ, 12-14 mag. 1989), in *Atti del congresso*, 94-120.
- ALBINO M., PANNAIN B., PANNAIN M., «Tossicodipendenze: normativa e problematiche penitenziarie», in *Medicina penitenziaria*, 8, n. 1 (gen.-giu.), 1990, p. 28-32.
- AMATO N., *Diritto delitto carcere*, Giuffrè, Milano, 1987.
- BANDINI T., «L'évaluation de la dangerosité en psychiatrie légale». Atti Semin. internaz. «L'expertise criminologique» (Siracusa, 14-19 set. '80), in *Ann. internaz. criminol.* 19, n. 1-2, 1981, p. 81-90.
- BANDINI T., «Il contributo della psichiatria forense all'attuazione del nuovo c.p.p.», in DE FAZIO F. e BEDUSCHI C. (a cura di), *La medicina legale ed il nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 297-304.
- CANEPA G., «L'expertise sur la personnalité de l'inculpé: problèmes criminologiques et médico-légaux», Atti Semin. internaz. «L'expertise criminologique» (Siracusa, 14-19 set. '80), in *Ann. internaz. criminol.* 19, n. 1-2, 1981, p. 11-20.
- CANEPA M., MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 297-301.
- CASTELLANI C., FASSONE E., «Tossicodipendenza e processo penale. Osservazioni sulle prospettive di riforma della legge 685/1975», in speciale dedicato a *Tossicodipendenza, autorità e libertà tra realtà e prospettive di riforma*, in *Questione giustizia*, 4, 357-79, 1985.

- CONSO G., «Prime considerazioni sulle possibilità di dividere il processo penale in due fasi», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 11, 706-12, 1986.
- CONSO G., *La divisione del processo penale in due fasi*, Actes du Pre-Congrès International de Syracuse (25-28 gen. '69), Istituto mediterraneo arti grafiche, Siracusa, 1969, p. 77-85 e 253-65.
- CONTI C., DAGA L., LA GRECA G., LO PIANO M., LUPO E., PREDEN R. (a cura di), *Esposizione di giurisprudenza sul codice penale (dal 1976) con riferimenti di dottrina*, vol. II, diretta da Brancaccio A., Lattanzi G., Giuffrè, Milano, 1988.
- CORDERO F., *Guida alla procedura penale*, UTET, Torino, 1986, p. 349.
- DAGA L., «Il nuovo c.p.p., la riforma penitenziaria, il ruolo dell'osservazione della personalità e della perizia sulla pericolosità», in De Fazio F. e Beduschi G. (a cura di), *La medicina legale ed il nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 305-34.
- DE FAZIO F., LUBERTO S., GALLIANI I., *Criminological expertise and evaluation of dangerousity: the medico-legal approach*, Atti Semin. internaz. «L'expertise criminologique» (Siracusa, 14-19 set. '80), in *Ann. internaz. criminol.* 19, n. 1-2, 1981, p. 157-66.
- DE FAZIO F., BEDUSCHI G. (a cura di), *La medicina legale e il nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1989.
- DELL'OSSO G., *Capacità a delinquere e pericolosità sociale*, Giuffrè, Milano, 1985.
- DI TULLIO B., *Per una nuova politica criminale*, Bulzoni, Roma, 1973.
- FASSONE E., *La pena detentiva in Italia dell'800 alla riforma penitenziaria*, il Mulino, Bologna, 1980.
- FORNARI U., *Psicopatologia e psichiatria forense*, UTET, Torino, 1989.
- GIANNITI F., *Prospettive criminologiche e processo penale*, Giuffrè, Milano, 1981 (n.c. 1984), p. 255-69.
- GREVI V., «Scelte di politica penitenziaria e ideologie del trattamento nella l. 10 ottobre 1986 n. 663», in Grevi V. (a cura di), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (L. 10 ottobre 1986 n. 663)*, CEDAM, Padova, 1988, p. 1-49.
- MARGARA S., «La modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere», in *Quest. giust.*, 5, 519-48, 1986.
- PANNAIN B., interv. Conv. naz. «La riforma del processo penale» (Salerno, 11-12 gen. 1975, Comitati di azione per la giustizia di Roma, Centro di ricerche e studi per il giusto processo di Napoli, Consiglio ord. avvocati e procuratori e Camera Penale di Salerno).
- PANNAIN B., «Alcune osservazioni in tema di perizia», in *Arch. Pen.*, 6 (n. s.), 479-81 (I), 1976.
- PANNAIN B., «Il giudizio sulla personalità nel nuovo processo penale: accertamenti tecnici, acquisizione e valutazione di documenti e informazioni», in De Fazio F. e Beduschi G. (a cura di), *La medicina legale ed il nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 345-69.
- PANNAIN B., ALBINO M., PANNAIN M., «Il giudizio 'tecnico' sulla personalità dell'imputato: dal divieto del c.p.p. '30 a quello del c.p.p. '88», in *Studi in memoria di Remo Pannain*, *Arch. pen.* 39 (14 n.s.), 101-34, 1987, num. spec., Napoli, 1988.
- PANNAIN B., ALBINO M., PANNAIN M., «Il giudizio 'tecnico' sulla personalità dell'imputato: dal divieto del c.p.p. '30 a quello del c.p.p. '88», in *Studi in memoria di Remo Pannain*, *Arch. pen.* 39 (14 n.s.), 101-34, 1987, num. spec., Napoli, 1988.

- PANNAIN B., ALBINO M., PANNAIN M., *Tossicodipendenza e A.I.D.S.: problematica penitenziaria*, in Atti Conv. naz. «Tossicodipendenze, A.I.D.S. e responsabilità professionale» (Vico Equense, 10-12 giu. 1988), n. 12 collana monografica «Dentro e attraverso», suppl. *Rass. med. for.*, 26, 220-5, 1989.
- PANNAIN B., ALBINO M., PANNAIN M., «La perizia sulla personalità del reo: evoluzione dottrinarie e normativa, prospettive nel c.p.p. '88», in *Riv. it. med. leg.*, 11, 834-62, 1989.
- PANNAIN B., ALBINO M., PANNAIN M., «Principi giuridici e inquadramento normativo del giudizio sulla personalità del reo», in *La perizia e la consulenza tecnica: stato attuale e prospettive* (Atti Conv. naz., Viareggio, 5-8 apr. 1989), Pisa, 1990.
- PANNAIN B., ALBINO M., PANNAIN M., *Normativa penitenziaria in tema di tossicodipendenza e suo stato di attuazione*, V Conv. naz. gruppo tossicologi forensi, S.I.M.L.A. Incontri medico-forensi taorminesi (Taormina, 17-20 mar. 1988), Atti in corso di pubblicazione.
- PISAPIA G., *L'expertise criminologique et ses perspectives de réalisation en Italie*, Atti Semin. internaz. «L'expertise criminologique» (Siracusa, 14-19 set. '80), in *Ann. internaz. criminol.* 19, n. 1-2, 1981, p. 21-31.
- PISAPIA G. V., *I rischi dell'im-perizia criminologica* in De Fazio F. e Beduschi G. (a cura di), *La medicina legale ed il nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 335-43.
- PONTI G. L., «La perizia psichiatrica e psicologica nel quadro della legge penale», in Gulotta G. (a cura di), *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 593-633.
- PONTI G. L., «Altri tipi di perizie sull'autore del reato», in Gulotta G. (a cura di), *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 657-89.
- PONTI G. L., «Il contributo della criminologia al nuovo processo penale», in De Fazio F. e Beduschi G. (a cura di), *La medicina legale ed il nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 285-95.
- PONTI G. L., MERZAGORA I., PONTI G., «L'abolizione delle presunzioni di pericolosità sociale», in *Riv. it. med. leg.*, 9, 1.
- PORTIGLIATTI BARBOS M., «Criminologia» (voce), in *Digesto delle discipline penali-stiche*, UTET, Torino, 1989, p. 242-73.
- VASSALLI G., «Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)», in *Rass. penit. crim.*, 4, 473-82, 1982.

RIASSUNTO

Gli autori analizzano le ipotesi di provvedimenti della magistratura di sorveglianza nella fase dell'esecuzione — previsti nel codice penale e nell'ordinamento penitenziario — che possono esigere perizie medico-legali.

Particolare attenzione è dedicata alle perizie «criminologiche» per le prospettive di maggiore approfondimento dell'osservazione scientifica della personalità e di conseguente migliore individualizzazione del trattamento dei condannati e degli internati aperte dall'evoluzione della normativa penitenziaria e processuale (legge Gozzini e nuovo c.p.p.). L'auspicabile collaborazione di tutti gli operatori giudi-

ziari e penitenziari interessati consentirà di rispondere significativamente all'esigenza di una migliore qualificazione delle fase dell'esecuzione, oggi più che mai avvertita perché l'incidenza dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza sulla determinazione in concreto della misura penale è di tale rilevanza da postulare l'utilizzazione di tutti gli strumenti che per raffinatezza, specificità e corretta metodologia applicativa consentano di enucleare dati quanto più possibile analitici, precisi, scientificamente rigorosi e significativamente indicativi: indispensabile supporto «tecnico» di conoscenza della personalità e della condotta dei soggetti per la più puntuale loro valutazione e la conseguente più «giusta» applicazione della normativa.

RÉSUMÉ

Les auteurs analysent les hypothèses de dispositions de la magistrature de surveillance dans la phase de l'exécution, qui sont prévues dans le code pénal et dans le système pénitentiaire, et qui peuvent exiger des expertises médico-légales.

Une attention particulière est consacrée aux expertises «criminologiques» par suite des perspectives d'approfondissement plus prononcé de l'observation scientifique de la personnalité et de la meilleure individualisation conséquente du traitement des condamnés et des internés, induites par l'évolution des normes pénitentiaires et de celles relatives aux procès (Loi Gozzini et nouveau Code de procédure pénale). La collaboration souhaitable de tous les opérateurs judiciaires et pénitentiaires concernés permettra de répondre, d'une façon significative, à l'exigence d'une meilleure qualification des phases de l'exécution, exigence ressentie aujourd'hui, plus que jamais, du fait que l'incidence des mesures adoptées par la magistrature de surveillance sur la détermination, au plan concret, de la mesure pénale est si importante qu'elle postule l'utilisation de tous les instruments qui, de par le raffinement, la spécificité et la correcte méthodologie de leur application, permettent d'énuccler des données le plus possible analytiques, précises, scientifiquement rigoureuses et significativement indicatives: indispensable support «technique» de connaissance de la personnalité et de la conduite des sujets aux fins de leur évaluation la plus ponctuelle et de la plus «juste» application conséquente de la législation.

SUMMARY

The authors provide an analysis of the various hypotheses regarding the measures to be taken by the inspecting magistrates during the execution phase (all of which have been provided for in the penal code, as well as in the prison regulations), which might require medical and legal evaluations.

Particular attention has been dedicated to the «criminological» expertise, and the attempt to reach a deeper understanding of the scientific observation of the personality, which would result in the improved treatment of prisoners and interneess, all of which has been made possible by the evolution in the norms governing both prisons and criminal trials (the Gozzini law, and the new Code of Criminal Procedure).

The hoped-for collaboration of all the judicial and prison authorities with an interest in this question would help bring about a significant response to the need for a clearer qualification of the execution phase.

This is all the more needed today, because the effect of the steps taken by the inspecting magistrates with respect to the concrete determination of penal measures is of such great importance, as to hypothesize the use of all the availa-

ble tools which because of their refinement, specific nature and correct application methodology would result in bringing together data that are as analytical, precise, scientifically rigorous and significantly indicative as possible.

This would establish an indispensable «technical» foundation for the understanding of the personality, as well as the behavior of the subjects in question.

Having a solid base of this sort would, in turn, result in the most precise as possible evaluation of the subjects concerned, and, consequently, a more «just» application of the legal norms.

RESUMEN

Los autores analizan las posibilidades de procedimiento de la Magistratura de vigilancia en la etapa de la ejecución — previstos en el Código penal y en el Ordenamiento penitenciario — que pueden requerir pericias médico-legales.

Se le dedica particular atención a las pericias «criminales» tendientes a ahondar la observación científica de la personalidad y, en consecuencia, a mejorar el tratamiento de los condenados y de los reclusos.

Observación científica que se abrió camino gracias a la evolución de la normativa penitenciaria y procesual (ley Gozzini y nuevo c.p.p.).

Es de esperar que todos los trabajadores judiciales y penitenciarios interesados colaboren de manera que se responda significativamente a la urgencia de mejorar la calidad de ejecución que, nunca como hoy en día se advierte como necesaria pues la influencia de los procedimientos de la magistratura de vigilancia en lo que hace a la determinación concreta de las medidas penales son de enorme trascendencia. Trascendencia debida a que postulan que se utilicen los instrumentos más refinados, específicos y de metodología de aplicación más correcta, que permitan aunar datos lo más analíticos, precisos y científicamente rigurosos a la vez que significativamente indicativos: un soporte «técnico» indispensable para conocer la personalidad y la conducta de los sujetos así como para evaluarlos más cabalmente y, consiguientemente, aplicarles la normativa de una manera más ajustada.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren analysieren die hypothetischen Maßnahmen des Aufsichtsamtes in der Vollzugsphase — vorgesehen im Strafgesetzbuch und in der Gefängnisordnung — nach denen gerichtsmedizinisch Gutachten verlangt werden können.

Besondere Aufmerksamkeit kommt den «kriminologischen» Gutachten zu, auf Grund der Möglichkeit einer tiefergehenden wissenschaftlichen Beobachtung der Persönlichkeit und folglich einer besseren Individualisierung der Behandlungsmethode der Verurteilten und der Anstaltsinsassen, ermöglicht durch die Evolution des Straf- und Prozeßrechts (Gesetz Gozzini und neuer c.p.p.). Die wünschenswerte Kollaboration aller interessierten Gerichts- und Gefängnisbediensteten wird es gestatten, dem Bedürfnis nach einer besseren Qualifikation der Vollzugsphase zu entsprechen, das heute mehr als je empfunden wird, da die Auswirkung der Maßnahmen des Aufsichtsamtes auf das konkrete Strafmaß von solcher Relevanz ist, daß sie die Benutzung aller Instrumente erforderlich macht, welche auf Grund ihrer Feinheit, Spezifität und korrekten Anwendungsmethodologie gestatten, so viele analytische, genaue, wissenschaftlich präzise und bezeichnende Daten wie möglich herauszuschälen: unentbehrlicher «technischer» Rückhalt für die Kenntnis der Persönlichkeit und des Verhaltens der Gefängnisinsassen, für eine präzisere Bewertung und folglich für eine «gerechtere» Anwendung der Rechtsvorschriften.